

LA PRESUNZIONE DELLA LICENZA DI CUI AL CAN. 112
§ 1, 1° DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Alcune note su un rescritto della segreteria di Stato

I. Introduzione. — II. La natura del rescritto della Segreteria di Stato del 26 novembre 1992 alla luce dei dati formali. — 1. La natura dei rescritti della Santa Sede. — 2. La pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis* come *Actum Summi Pontificis*. — 3. La pubblicazione dei rescritti della Santa Sede negli *Acta Apostolicae Sedis*. — 4. Il richiedente e i soggetti passivi del rescritto. — 5. Il rescritto come atto amministrativo singolare: l'atto amministrativo continente. — 6. Il rescritto come atto amministrativo singolare: l'atto amministrativo contenuto. — 7. Alcuni strumenti che rafforzano la certezza del Diritto. — 8. Le licenze nell'ambito canonico. — III. Considerazioni sul merito del rescritto della Segreteria di Stato del 26 novembre 1992. — 1. L'utilità della prassi e la dottrina canonica orientale. — 2. L'autonomia della volontà nel passaggio ad una Chiesa rituale *sui iuris*. — 3. Alcuni elementi del regime giuridico del passaggio ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris*. — IV. Conclusione.

I. *Introduzione.*

Lo scopo di queste note è quello di apportare qualche considerazione riguardo ad un recente rescritto della Segreteria di Stato ⁽¹⁾ del 26 novembre 1992, che fa riferimento, fra l'altro, ad un aspetto connesso alla materia dei rescritti. Ci sembra che prendere lo spunto da una realtà specifica per meglio approfondire un istituto sia il percorso più adatto per considerare taluni aspetti di atti giuridici come i rescritti che, a volte, possono sembrare un po' antiquati.

Il rescritto della Segreteria di Stato di cui parliamo, in primo luogo ricorda che, secondo le norme del c. 112 § 1, 1° del CIC, è vietato, dopo aver ricevuto il Battesimo, essere ascritto ad un'altra Chiesa *sui iuris*, senza la previa licenza della Santa Sede. Poi si aggiunge che il Romano Pontefice, approvando un giudizio del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi, ha stabilito che detta licenza

⁽¹⁾ Pubblicato in *AAS* 85 (1993), p. 81, riportato anche in questo fascicolo di *Ius Ecclesiae*, nella sezione *Documenti*, p. 839.

può presumersi ogni volta che un fedele di una Chiesa latina chiede di passare ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris* che abbia una sua Eparchia entro gli stessi limiti della Diocesi latina, purché i Vescovi diocesani di entrambe le diocesi acconsentano per iscritto al passaggio.

II. *La natura del rescritto della Segreteria di Stato del 26 novembre 1992 alla luce dei dati formali.*

1. *La natura dei rescritti della Santa Sede.* — Nelle tradizionali classificazioni dei rescritti, elaborate dagli autori, si era soliti distinguere fra i rescritti della Santa Sede e i rescritti di altre Autorità ⁽²⁾. In contrasto con altre classificazioni che dopo la promulgazione del CIC 83 sembrano essere divenute obsolete — ad esempio, a mio avviso, la distinzione fra rescritti di grazia e rescritti di giustizia ⁽³⁾—, la distinzione fra rescritti della Santa Sede e rescritti di altre Autorità viene ancora sostenuta a livello dottrinale, non soltanto per i diversi riferimenti normativi ai rescritti della Santa Sede nei recenti testi legali — CIC ⁽⁴⁾, del 1983; CCEO ⁽⁵⁾, del 1990 —, e regola-

⁽²⁾ Cf., ad esempio, A. VAN HOVE, *De rescriptis*, Malinas-Roma 1936, p. 229-232.

⁽³⁾ Vedi J. GAUDEMET, *Reflexions sur le livre I « De Normis Generalibus » du Code de Droit Canonique de 1983*, in *Revue de Droit Canonique* 34 (1984), p. 100. e A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Parte General del Derecho Canónico*, Madrid 1990, p. 141.

⁽⁴⁾ Vedi c. 68: « *Rescriptum Sedis Apostolicae* in quo nullus datur exsecutor, tunc tantum debet Ordinario impetrantis praesentari, cum id in iisdem litteris praecipitur, aut de rebus agitur publicis, aut comprobari condiciones oportet »; c. 72: « *Rescripta ab Apostolica Sede concessa*, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari possunt, non tamen ultra tres menses »; c. 290: « *Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit: (...) 3. rescripto Apostolicae Sedis*; quod vero rescriptum diaconis ob grave tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ab Apostolica Sede conceditur »; c. 293: « Clericus qui statum clericalem amisit, nequit denuo inter clericos adscribi, nisi per *Apostolicae Sedis rescriptum* »; c. 1139: « *Filii illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis* »; c. 1264: « *Nisi aliud iure cautum sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1. praefinire taxas pro actibus potestatis executivae gratiosae vel pro executione rescriptorum Sedis Apostolicae, ab ipsa Sede Apostolica approbandas (...)* »; c. 1705: « (...) § 3. *Quod si Apostolica Sedes rescripserit ex deductis non constare de inconsummatione, tunc iurisperitus de quo in can. 1701, § 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam* ».

⁽⁵⁾ Vedi c. 36: « *Omnis transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris vim habet a momento declarationis factae coram eiusdem Ecclesiae Hierarcha loci vel parochi pro-*

mentari — *Regolamento Generale della Curia Romana* ⁽⁶⁾, del 1992 — che stanno alla base di detta distinzione, ma anche perché il regime giuridico dei rescritti della Santa Sede ha, tutt'oggi, marcate note caratterizzanti che consentono di riferirsi ad un tipo specifico e determinato di rescritti, distinti dagli altri.

Nel documento che serve come riferimento per queste considerazioni si possono riscontrare elementi d'interesse in merito a quattro diversi rescritti; due di essi sono rescritti della Santa Sede — lo stesso rescritto della Segreteria di Stato datato 26 novembre 1992 e la licenza della Santa Sede del c. 112 § 1.1 CIC — mentre i consensi scritti dei due Vescovi — *a quo e ad quem* —, benché non vengano denominati come tali rescritti, in realtà sono regolati dalla normativa riguardante questo atto amministrativo.

Infatti, se veramente i quattro diversi atti considerati sono rescritti, si dovrà affermare di ciascuno di loro — indipendentemente dall'Autorità emanante — che, come tutti gli atti amministrativi singolari, i rescritti sono degli atti giuridici unilaterali emanati dall'Autorità esecutiva. Come tali, le loro caratteristiche sono: l'idoneità a produrre effetti giuridici; la unilateralità secondo la quale autore dell'atto amministrativo è l'Autorità — e solo essa —; la provenienza da autorità che svolgano attività soltanto esecutiva, cioè, da organi di governo che possano essere esclusivamente amministrativi (Congregazioni romane, Vicari generali o episcopali), o autorità che svolgano attività anche legislativa (Romano Pontefice, Vescovo diocesano), o anche giudiziaria.

Finora in questo lavoro si è considerato il rescritto come un atto amministrativo singolare, poiché tanto il CIC 83 come il CCEO inclu-

prio aut sacerdote ab alterutro delegato et duobus testibus, nisi *rescriptum Sedis Apostolicae* aliud fert »; c. 248: « (...) § 2. Protosyncello et Syncellis intra ambitum eorum competentiae competunt etiam facultates habituales a Sede Apostolica Episcopo eparchiali concessae necnon *rescriptorum Sedis Apostolicae* vel Patriarchae exsecutio, nisi aliter expresse cautum est aut electa est industria personae Episcopi eparchialis »; c. 394: « Sacra ordinatio semel valide suscepta numquam irrita fit; clericus tamen statum clericalem amittit: (...) 3° *rescripto Sedis Apostolicae* vel ad normam can. 397 Patriarchae; hoc vero *rescriptum* diaconis sine gravibus, presbyteris vero sine gravissimis causis a Patriarcha licite concedi non potest nec a Sede Apostolica conceditur ».

⁽⁶⁾ Vedi Titolo IX, *Preparazione dei rescritti*, Art. 117: « I Dicasteri a ciò autorizzati dovranno determinare nel Regolamento proprio la procedura da seguire nella concessione di rescritti di grazie, dispense, autorizzazioni, licenze, ecc., attenendosi alle disposizioni del diritto canonico in materia e chiedendo, se necessario, il parere degli Ordinari propri e, se opportuno, anche quello del Rappresentante Pontificio ».

dono il rescritto tra gli atti amministrativi singolari (7). In linea di massima, la singolarità fa riferimento al fatto che l'atto di cui si tratta riguarda un caso, una persona o un gruppo determinato (cc. 36 § 2, 49, 52, 76, 85). Sono perciò escluse le norme generali, siano esse emanate da organi con potestà legislativa, o siano emanate da organi con potestà esecutiva (8), che considerano le norme emanate da organi muniti di potestà legislativa come ipotesi generali o astratte (cc. 31-34).

È importante ricordare che il rescritto consente, per sua stessa natura, e dietro espressa petizione, di concedere un privilegio, una dispensa o un'altra grazia. L'espressione *aliave gratia* se da una parte indica che il contenuto dei rescritti non si limita soltanto ai privilegi e alle dispense, dall'altra serve a includere i privilegi e le dispense nella categoria delle grazie. Questa categoria è stata discussa dagli autori, o perlomeno, è stata discussa la valenza che aveva in tempi passati: queste grazie in senso stretto — concessioni favorevoli alle quali non si ha un vero diritto — hanno un posto nell'ordinamento giuridico della Chiesa come negli ordinamenti giuridici statali. Anzi, tenuto conto della specificità dell'ordinamento della Chiesa, la realtà delle grazie in senso stretto ha una importanza maggiore rispetto all'ordinamento statale. È importante, tuttavia, sottolineare che la formalizzazione giuridica dei diritti dei fedeli è andata a discapito dell'operatività di questo istituto in favore delle grazie intese in senso lato — ad esempio, la concessione favorevole della facoltà di esercizio di un diritto —, le quali inoltre concedono una situazione di vantaggio di cui l'interessato non disponeva in precedenza.

2. *La pubblicazione negli AAS come Actum Summi Pontificis.* — Il documento che dà origine a queste note è stato pubblicato negli AAS, nella parte corrispondente agli atti del Sommo Pontefice sotto il titolo « Rescriptum ex Audientia Santissimi ». Gli atti della Se-

(7) Il c. 35, che è il primo dei cc. del titolo *De actibus administrativis singularibus*, menziona tre tipi di atti amministrativi, il decreto, il precetto e il rescritto: « Actus administrativus singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, ab eo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, § 1 ».

(8) Cf. E. LABANDEIRA, *Cuestiones de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona 1992, p. 449. Con un'altra impostazione, G. SACCOCCIA, *Sulla natura dei rescritti*, in AA. VV., *Sudi sul Primo Libro del « Codex Iuris Canonici »*, Padova 1993, p. 201-219.

greteria di Stato, invece, non sempre sono stati pubblicati negli AAS sotto il titolo di *Acta Summi Pontificis* ⁽⁹⁾. Il mutamento notato già negli AAS 75 (1983) ⁽¹⁰⁾, dove fra gli *Acta Summi Pontificis* appaiono pubblicati anche gli *Acta Consilii pro Publicis Ecclesiae Negotiis*, ha preso l'avvio più decisamente negli AAS 76 (1984), da quando, cioè, vengono pubblicati gli atti della Segreteria di Stato nella stessa parte riservata agli *Acta Summi Pontificis*, separatamente rispetto agli *Acta Sanctae Sedis. Congregationum* ⁽¹¹⁾. Questi piccoli dati formali, se da un lato mostrano in un ambito pratico, come è quello della pubblicazione degli atti negli AAS, la specificità della Segreteria di Stato rispetto ai restanti dicasteri della Curia Romana ⁽¹²⁾, dall'altro pongono la questione di quale sia il vero autore dell'atto, poiché nella categoria dei rescritti della Santa Sede si possono distinguere due tipi principali di rescritti, che hanno un regime giuridico diverso: i rescritti il cui autore è il Romano Pontefice e i rescritti emanati da un dicastero. Nel caso in esame l'espressione « statuit » toglie ogni dubbio, poiché essa identifica il Romano Pontefice come autore della disposizione contenuta nel rescritto. Sarebbe stato diverso se invece si fosse adoperato il termine « adprobavit », altre volte usato. Dovremmo concludere che l'Autorità emanante il rescritto sia veramente il Romano Pontefice, che infatti ha la potestà piena, e quindi anche la potestà amministrativa per dare rescritti, potestà che normalmente viene esercitata attraverso la Segreteria di Stato. Diversamente, esistono indicazioni specifiche quando un rescritto dalla Segreteria di Stato non è dato dal Romano Pontefice.

Invece la sola espressione « ex audientia Sanctissimi », che gode di grande tradizione canonica, non renderebbe chiaro, a mio parere, in quale stadio si verifichi l'intervento del Romano Pontefice: se debba configurarsi come un controllo amministrativo o come se fosse

⁽⁹⁾ Vedi, ad esempio, l'*Index Generalis Actorum* di AAS 68 (1976), p. 753, dove appaiono separatamente: I. *Acta Pauli PP. VI*. II. *Acta Secretariae Status*. III. *Acta SS. Congregationum*. IV. *Acta Tribunalium*. V. *Acta Commissionum*. VI. *Diarium Romanae Curiae*.

⁽¹⁰⁾ Vedi *Index Generalis Actorum*, p. 1101.

⁽¹¹⁾ In *Communicationes*, invece è diversa la disposizione sotto l'iscrizione « Ex Actis Sanctae Sedis » si pubblicano gli atti della « Secretaria Status » e degli altri Dicasteri. Così accade con il « Rescriptum » oggetto di studio in queste righe. Vedi *Communicationes* 24 (1992), p. 200.

⁽¹²⁾ Cf. B. BERTAGNA, *La Segreteria di Stato in La Curia Romana nella Cost. Ap. 'Pastor Bonus'*, Città del Vaticano 1990, p. 163-175 e J.I. ARRIETA, *La Curia Romana*, in *Lezioni di Organizzazione Ecclesiastica*, pro manuscripto, Roma 1993.

autore dell'atto contenuto ⁽¹³⁾. L'espressione *statuit*, renderebbe chiaro quest'ultimo caso; se invece mancasse una indicazione siffatta risorgerebbe il problema già accennato.

Nel presente caso si tratterebbe, pertanto, di un atto pontificio ⁽¹⁴⁾ in senso stretto, emanato dal Romano Pontefice, e pertanto, con le caratteristiche specifiche degli atti amministrativi emanati dal Romano Pontefice.

3. *La pubblicazione dei rescritti della Santa Sede negli AAS.* — Il presupposto con il quale si è ragionato finora è la configurazione dell'atto pontificio oggetto di studio come rescritto; « *rescriptum ex audientia Sanctissimi* », ma pur sempre rescritto.

Prima di addentrarci nell'esame di questo termine, rescritto, applicato all'atto oggetto di questo studio, possono servirci, per fare luce sul tema, i seguenti dati: rispetto ad altri tipi di atti, nel decennio posteriore alla promulgazione del CIC 17, i rescritti erano pubblicati in modo estremamente limitato (infatti è stato pubblicato un solo rescritto, mentre nello stesso periodo, sono stati pubblicati 334 decreti singolari). Qualcosa di simile è accaduto nel decennio successivo alla promulgazione del CIC 83 (6 rescritti di fronte a 412 decreti pubblicati). A prescindere da altre considerazioni, sicuramente si può già concludere che né allora né attualmente il rescritto ha avuto una chiara connotazione di pubblicità, come deriva della sua natura di risposta. Resta chiaro anche che con questi dati non si possono trarre conclusioni circa l'utilizzo minore o maggiore dei rescritti da parte della Santa Sede rispetto ai tempi passati, semplicemente perché la pubblicazione negli AAS non sembra un indice idoneo per misurare la loro operatività nella prassi giuridica della Santa Sede.

4. *Il richiedente e i soggetti passivi del rescritto.* — Dalla lettura del testo del rescritto della Segreteria di Stato che si riporta non si può conoscere chi sia la persona o l'Autorità che ha chiesto l'atto. Siccome non risulta che il rescritto sia stato dato *motu proprio* si deve presumere che ci sia stato un richiedente del rescritto,

⁽¹³⁾ Vedi. F.J. URRUTIA, *De specifica approbatione summi pontificis*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 47 (1990), p. 543-561, p. 548, nt. 8.

⁽¹⁴⁾ Cf. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Los actos pontificios como fuente del Derecho Canónico*, in *Ius Canonicum* 16 (1976), p. 245-292.

forse diverso dal beneficiato. Il fatto che nella pubblicazione fatta dagli AAS non compaiano questi particolari non significa che non ci siano: se veramente si tratta di un rescritto, deve esistere un soggetto che ha beneficiato di questo atto della Segreteria di Stato. Qui emerge la questione relativa a quale sia lo scopo della pubblicazione negli AAS di un rescritto, che, come già è stato notato, è un tipo di atto che non ha la caratteristica della pubblicità bensì, al contrario, quella di restare nell'ambito del privato beneficiato, salvo casi determinati (c. 68, ad esempio).

Durante i lavori di riforma del CIC, nel *Coetus De Normis Generalibus* è stata osservata l'opportunità di rivedere il concetto di grazia, modificando il senso avuto sino ad allora, tenuto conto dell'approfondimento operato nel Concilio Vaticano II riguardo l'uguaglianza fondamentale dei fedeli. Concretamente, si dovevano cercare i mezzi perché, dinanzi a simili circostanze dei richiedenti di una qualsiasi petizione, ci fosse, da parte dell'Autorità, un uguale trattamento dei fedeli nelle concessioni fatte. Infatti, un modo idoneo per raggiungere quella uguaglianza è la pubblicazione delle *mentes*, cioè, dei criteri adottati da parte dell'Autorità di fronte a casi concreti; e si potrebbe pensare che, appunto, ciò che si fa nel rescritto della Segreteria di Stato pubblicato negli AAS è proprio far conoscere una nuova mente dell'Autorità. Più che la concessione concreta per un caso determinato presentato da chicchessia (il cui nome e cognome e le restanti circostanze identificatrici sono note alla Segreteria di Stato, ai due Vescovi diocesani, ma non ai lettori di AAS), alla Segreteria di Stato interessa far conoscere la mente del Romano Pontefice, e quindi — si potrebbe pensare — è questa la ragione della pubblicazione del rescritto.

Sembra, però, che più che una manifestazione della mente dell'Autorità, configurante una prassi futura, si tratti di una disposizione normativa generale: a favore di quest'affermazione sarebbe la somiglianza esistente fra la disposizione di questo rescritto e quella del c. 32 del CCEO.

5. *Il rescritto come atto amministrativo singolare: l'atto amministrativo continente.* — A questo punto, ci si potrebbe chiedere se da questa, come da altre possibili considerazioni, si possa desumere che, oltre alla categoria dei rescritti *strictu sensu*, cioè dei rescritti che sono atti amministrativi singolari, esistano altri re-

scritti che in realtà comportano atti generali⁽¹⁵⁾. Detti rescritti avrebbero, allora, valore normativo in quanto norme emanate dall'amministrazione; cosa che, peraltro, accade con i decreti generali (cc. 31-33), e — come è stato sostenuto da qualche autore —, con i precetti⁽¹⁶⁾, i quali, secondo questa dottrina, possono anche essere generali.

Su argomenti simili si è sviluppato un ampio dibattito in dottrina, che fra l'altro, penso sia servito a confermare il sospetto che su temi come la distinzione fra generalità o singolarità degli atti amministrativi — visto che né la dottrina canonistica né in sede di diritto amministrativo o civile⁽¹⁷⁾ statale si accetta una nozione pacifica di generalità — sia meglio attenersi al criterio legale, sia quello del CIC, che quello del CCEO, che quello della Cost. Ap. *Pastor Bonus*, che in nessun momento fanno riferimento a rescritti generali, mentre invece lo fanno circa i decreti generali.

Dunque, il rescritto è una risposta scritta, come per altro si deduce anche dalla stessa etimologia della parola, dal latino *rescribere*, rispondere per iscritto. Il requisito formale della scrittura caratterizza il rescritto, distinguendolo così dall'oracolo a viva voce, contemplato nel § 2 del c. 59, che sarebbe un atto amministrativo singolare diverso, concedente una grazia — lo specifico contenuto dell'atto, cioè, un privilegio, una dispensa o un'altra grazia — previamente impetrata, attraverso una risposta orale da parte della competente Autorità amministrativa. Da qui scaturiscono, a mio giudizio, due elementi caratteristici che servono a distinguere i rescritti dai restanti atti amministrativi singolari scritti. Il primo di questi elementi sarebbe costituito dal fatto che ogni rescritto è una concessione *graziosa*, non soltanto nel senso di favorevole⁽¹⁸⁾ ossia, indirizzata a favore di un soggetto particolare, e quindi, al fine di allargare la sua sfera di facoltà o di diritti, ma *graziosa* soprattutto nel senso di la-

(15) Cf. G. SACCOCCIA, *Sulla natura dei rescritti*, in AA.VV., *Studi sul Primo Libro del « Codex Iuris Canonici »*, Padova 1993, p. 201-219.

(16) Vedi, ad esempio, E. LABANDEIRA, *Cuestiones de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona 1992, p. 390 e J. SANCHIS, *La legge penale e il precetto penale*, Milano 1993, p. 168.

(17) Vedi, ad esempio, L. GALATERIA-M. STIPO, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Vol. 1, Torino 1989, p. 11.

(18) « Termino "gratia" tantummodo concessionem favorabilem in favorem alicuius indicari » Sessio XII (22-26 ott. 1973) della commissione « de Normis Generalibus », in *Communicationes* 22 (1990), p. 304.

sciare un ampio spazio all'Autorità concedente per potere valutare discrezionalmente le circostanze legittimanti la concessione. Questo primo elemento si ritrova nel rescritto della Segreteria di Stato.

Il secondo elemento è il citato carattere di *risposta* ⁽¹⁹⁾, che serve per definire il rescritto ⁽²⁰⁾, e che, fra l'altro, fa sì che sia preferita l'espressione « elicitus » quando si parla di un rescritto nei testi legislativi — c. 59 — rispetto all'espressione « editus », usata tanto per i decreti come per le leggi ⁽²¹⁾ e che esige che il rescritto venga richiesto tramite le *preces* formulate dall'interessato. Nel rescritto, oggetto di questo studio, viene sfumato questo carattere di risposta, non soltanto per la pubblicazione negli AAS, ma anche perché i destinatari non sono soltanto i richiedenti, soggetti cioè determinati, ma sono gli stessi soggetti della legge o del decreto generale.

6. *Il rescritto come atto amministrativo singolare: l'atto amministrativo contenuto.* — Oltre a ciò occorre ricordare che attraverso il rescritto si concede un privilegio, una dispensa o un'altra grazia, che comunque venga intesa — in senso stretto o in senso largo — sarà sempre una grazia *singolare*, perché il rescritto è, appunto, un atto amministrativo singolare. Nel caso in esame, la concessione graziosa che si dà, tenuto conto che la disposizione fatta dal Romano Pontefice non è contro la legge, chiaramente non potrebbe configurarsi come dispensa ⁽²²⁾. Ma neppure potrebbe configurarsi come privilegio, poiché, benché sia concessa una grazia — una potestà, una facoltà o un diritto soggettivo (cfr. c. 84) —, contro o al margine del diritto comune, si tratta di un'eccezione che viene tipificata e retta da uno *ius singulare*, legge o consuetudine, o dallo stile e dalla prassi della Curia (cfr. c. 19); e benché sia stata concessa mediante un particolare atto, un rescritto singolare (cfr. c. 59 § 1) e da parte del legislatore

⁽¹⁹⁾ Cf. E. LABANDEIRA, *Cuestiones de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona 1992, p. 449.

⁽²⁰⁾ « Decretum nemini dirigitur, est absolutum et a precibus abstrahit; dum e contra rescriptum petentibus dirigitur ». Cf. Sessio XI (12-16 mar. 1973) della commissione « de Normis Generalibus », in *Communicationes* 22 (1990), p. 248.

⁽²¹⁾ Sessio XII (22-26 ott. 1973) della commissione « de Normis Generalibus », in *Communicationes* 22 (1990), p. 293.

⁽²²⁾ Vedi c. 85: « Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestate gaudent executiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis quibus potestas dispensandi explicite vel implicite competit sive ipso iure sive vi legitimae delegationis ».

re che ha potestà esecutiva (Romano Pontefice in questo caso — c. 76 § 1 —) *non viene concessa in favore di persone fisiche o giuridiche determinate*. Certamente appaiono altre somiglianze con i privilegi, dato che il privilegio può essere perpetuo o temporaneo, ma con tendenza verso il primo carattere, come sembra essere la concessione studiata; il privilegio consiste di solito nella facoltà di fare qualcosa, come nel caso in esame; ma la mancanza della determinazione del soggetto esclude che la concessione fatta possa essere catalogata come privilegio. Si tratterebbe, quindi, di un'altra grazia, che non è una grazia singolare — cfr. can. 59 — bensì una grazia generale, cioè, una legge favorevole — perché è *norma* e non *atto* — emanata dal legislatore ⁽²³⁾, rendendo così possibile l'applicazione del c. 8 ⁽²⁴⁾ riguardo la *vacatio legis* e l'efficacia delle leggi (benché nel testo del rescritto non si dica niente in proposito).

7. *Alcuni strumenti che rafforzano la certezza del Diritto.* — Si potrebbe aggiungere che ci sono altre possibilità per pubblicare disposizioni del Romano Pontefice di questo tipo, possibilità che sono state usate dalla Santa Sede in questi ultimi anni. Ad esempio, si può separare l'atto singolare di approvazione dalla disposizione normativa (come peraltro ha fatto recentemente la stessa Segreteria di Stato, ad esempio, nella pubblicazione del *Regolamento Generale della Curia Romana*) ⁽²⁵⁾, ciò permette anche di indicare nel dispositivo dell'atto quando diventerà esecutivo il detto *Regolamento Generale della Curia Romana* ⁽²⁶⁾. Oppure utilizzare il sistema delle *addenda*, non ancora usato per alcuno dei Codici (CIC, CCEO) in modo diretto — si potrebbe forse parlare di *addenda* indirette nel caso delle risposte del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legi-

⁽²³⁾ Cf. M. BLANCO, *Consideraciones sobre el « ius singulare » y el acto administrativo*, in *Ius Canonicum* 29 (1989), p. 663-677.

⁽²⁴⁾ Vedi c. 8: « § 1. Leges ecclesiasticae universales promulgantur per editionem in "Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali", nisi in casibus particularebus alius promulgandi modus fuerit praescriptus, et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta. § 2. Leges particulares promulgantur modo a legislatore determinato et obligatore incipiunt post mensem a die promulgationis, nisi alius terminus in ipsa lege statuatur ».

⁽²⁵⁾ Cf. AAS 84 (1992), p. 201.

⁽²⁶⁾ « Esso diverrà esecutivo a partire del terzo mese successivo alla sua pubblicazione (c. 8 § 1 CIC) ».

slativi o nel caso di qualche disposizione universale con valore legislativo ⁽²⁷⁾ — usato invece recentemente dalla stessa Segreteria di Stato per completare alcune disposizioni normative già pubblicate ⁽²⁸⁾.

Le tecniche descritte — utilizzare atti singolari per dare disposizioni singolari, indicare espressamente la vigenza o meno della *vacatio legis* nel caso delle disposizioni generali, promulgare le *addenda* al disposto nei Codici come tali —, gioverebbero, a mio parere, a rafforzare la certezza del Diritto e la sicurezza giuridica ⁽²⁹⁾.

8. *Le licenze nell'ambito canonico.* — Si è fatto riferimento prima a diversi tipi di atti amministrativi singolari: le dispense, i privilegi, « altre grazie ». Il rescritto della Segreteria di Stato rimanda alla « licenza » emanata dalla Santa Sede, atto amministrativo singolare rientrante nella categoria delle licenze le quali, secondo il c. 59 § 2, sono regolate dai canoni relativi ai rescritti. Tanto nel CIC come nel CCEO vengono considerate molte licenze, ma la dottrina ha messo in rilievo la difficoltà di poter dare una nozione univoca di questo atto amministrativo. Infatti, ci sono licenze che riguardano la validità di un ulteriore atto, mentre altre influiscono soltanto sulla liceità. Il fattore comune ad entrambe sembra essere che comportano la concessione a favore di un soggetto della facoltà di esercitare un diritto che già si trova nel suo patrimonio giuridico.

Indubbiamente, le licenze hanno caratteri comuni con le grazie. Entrambe sono concessioni favorevoli, e pertanto allargano la sfera giuridica del beneficiario. È pure comune ad ambedue i tipi di atti la discrezionalità della quale gode l'Autorità concedente nella valutazione delle circostanze che renderà opportuna la concessione. Ma la differenza fondamentale risiede nella consistenza giuridica del diritto del richiedente: il diritto alla licenza ha come fondamento un vero diritto soggettivo — in questo caso il diritto alla scelta della circoscrizione ecclesiastica —, di cui in certi casi viene limitato l'esercizio in vista del bene comune. Invece, non esiste il diritto alla grazia come tale, intesa questa in senso stretto, ma soltanto un diritto a chie-

⁽²⁷⁾ Vide CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decretum*, 23 settembre 1988, in AAS 80 (1988), p. 1367.

⁽²⁸⁾ Vide, ad esempio, AAS 85 (1993), p. 289.

⁽²⁹⁾ Vedi sull'argomento V. GÓMEZ-IGLESIAS, *La aprobación específica en la « Pastor Bonus » y la seguridad jurídica*, in *Fidelium iura* 3 (1993), pp. 361-423.

dere la grazia (ad esempio, un soggetto può avere diritto a chiedere l'ammissione fra i candidati a ricevere l'ordine sacro, ma certamente non ha diritto ad essere ammesso).

Nel rescritto della Segreteria di Stato si fa riferimento anche alla figura della licenza presunta, conosciuta nell'ordinamento canonico come negli ordinamenti statali. Qui ci si deve rimettere pertanto alla dottrina generale sugli atti presunti⁽³⁰⁾.

Si potrebbero aggiungere altre considerazioni riguardo al regime giuridico della licenza per il passaggio dalla Chiesa Latina ad una Chiesa rituale *sui iuris*, sia essa licenza reale o presunta, dopo che questa sia stata concessa: ad esempio, che una volta concesso il rescritto, i conseguenti sviluppi giuridici — uso, esecuzione, iscrizione della licenza — vengano sottomessi al regime giuridico Orientale e non al Latino, poiché dal momento dalla concessione il fedele è passato da un ordinamento all'altro.

III. *Considerazioni sul merito del rescritto della Segreteria di Stato dato 26 novembre 1992.*

1. *L'utilità della prassi e la dottrina canonica orientale.* — Attraverso questo rescritto si aggiunge a quanto stabilito dal c. 112⁽³¹⁾ un'altra disposizione che parifica il CIC al CCEO⁽³²⁾ nel regime giuridico del passaggio ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris*, allargando la

⁽³⁰⁾ Cf. E. LABANDEIRA, *Las presunciones en Derecho Canónico*, Pamplona 1967.

⁽³¹⁾ Vedi c. 112: « § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae rituali sui iuris adscribuntur: 1. qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit; 2. coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire. 3. filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae ».

⁽³²⁾ Vedi c. 32 CCEO, parallelo al c. 112 del CIC con un capoverso in più, che dispone: « § 1. Nemo potest sine consensu Sedis Apostolicae ad aliam Ecclesiam sui iuris valide transire. § 2. Si vero agitur de christifideli eparchiae alicuius Ecclesiae sui iuris, qui transire petit ad aliam Ecclesiam sui iuris, quae in eodem territorio propriam eparchiam habet, hic consensus Sedis Apostolicae praesumitur, dummodo Episcopi eparchiales utriusque eparchiae ad transitum scripto consentiant ».

sfera di autonomia dei fedeli latini. Invece, prima che ci fosse questo rescritto della Segreteria di Stato, questa possibilità non poteva presentarsi, benché la disposizione si trovasse nel CCEO⁽³³⁾.

Indubbiamente, in virtù del fatto che una disposizione simile esistesse già da tempo⁽³⁴⁾ nell'ordinamento orientale, per l'interpretazione del contenuto di questo rescritto gioverà molto la dottrina che nell'ambito del Diritto canonico orientale ha studiato il passaggio ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris*.

2. *L'autonomia della volontà nel passaggio ad una Chiesa rituale sui iuris.* — Fra i diversi argomenti d'interesse giuridico che rientrano nella previsione sia dei cc. 112 CIC e 31-32 CCEO che del rescritto della Segreteria di Stato, relativi al controllo preventivo della Santa Sede oppure dei Vescovi interessati, potrebbe intravedersi una tensione fra Autorità e libertà: ossia fra la volontà dell'Autorità che il fedele resti nella Chiesa rituale *sui iuris* di appartenenza⁽³⁵⁾ e l'eventuale desiderio del fedele cristiano di passare ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris*. Il bene giuridico della stabilità — espresso nel n. 4 del Decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum*⁽³⁶⁾ — nella propria

⁽³³⁾ Cf. J.D. FARIS, *Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance*, Brooklyn-New York 1992, p. 167.

⁽³⁴⁾ Cf. V.J. POSPISHIL-J.D. FARIS, *The New Latin Code of Canon Law and Eastern Catholics*, Brooklyn-New York 1984, p. 24.

⁽³⁵⁾ Cf. J.D. FARIS, *Membership in an Autonomous Church*, in *Bulletin de Nouvelles de la Société Canadienne de Droit Canonique-Newsletter of the Canadian Canon Law Society*, XVII/2 (dicembre 1991), p. 96.

⁽³⁶⁾ Vedi Decr. *Orientalium Ecclesiarum* n. 4: « Provideatur igitur ubique terrarum tuitioni atque incremento omnium Ecclesiarum particularium ac propterea constituantur paroeciae atque propria hierarchia, ubi id postulat bonum spirituale fidelium. Hierarchae vero variarum Ecclesiarum particularium in eodem territorio iurisdictionem obtinentes, curent, collatis consiliis in periodicis conventibus, unitatem actionis fovere, et, viribus unitis, communia adiuvere opera, ad bonum religionis expeditius promovendum et cleri disciplinam efficacius tuendam. Clerici omnes et ascendentes ad ordines sacros bene instruantur de ritibus et praesertim de normis practicis in materiis interritualibus, imo et laici in institutione catechetica de ritibus eorumque normis doceantur. Omnes denique et singuli catholici, necnon baptizati cuiusvis Ecclesiae vel communitatis acatholicae ad plenitudinem communionis catholicae convenientes, proprium ubique terrarum retineant ritum eumque colant et pro viribus observent; salvo iure recurrendi ad Sedem Apostolicam in casibus peculiari-bus personarum, communitatum, vel regionum, quae, uti suprema relationum interecclesialium arbitra, providebit necessitatibus in spiritu oecumenico, ipsa vel per alias auctoritates, datis opportunis normis, decretis vel rescriptis ».

Chiesa rituale *sui iuris*, nel caso del CCEO, viene protetto anche da norme penali ⁽³⁷⁾.

È l'Autorità che giudica se i possibili motivi ⁽³⁸⁾ — il ritorno alla fede degli antenati, l'unità della famiglia, un beneficio nella vita spirituale ⁽³⁹⁾ — possano giovare alla *salus animarum*: questo criterio ⁽⁴⁰⁾ previene dinieghi ingiustificati come assensi immotivati.

Da un'altra impostazione il problema può essere visto come tensione fra interesse pubblico e autonomia privata ⁽⁴¹⁾. L'interesse pubblico al riguardo viene enunciato dal testo del n. 4 del Decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum*; l'autonomia privata, proprio perché privata, si concretizza nei diversi motivi o ragioni del singolo.

Sotto questo profilo può vedersi con chiarezza l'opportunità della disposizione della Segreteria di Stato, dal momento che l'interesse che ogni fedele rimanga nella Chiesa rituale *sui iuris*, anche come preoccupazione pastorale, è indirizzato soprattutto alla tutela delle Chiese cattoliche orientali, non tanto alla Chiesa latina. Non c'era, dunque, motivo che in argomento ci fosse una normativa della Chiesa latina più limitativa. Da qui la convenienza di questo allargamento del regime, che da più spazio all'autonomia privata nell'ambito dell'incorporazione alle strutture gerarchiche ⁽⁴²⁾, proprio come accade in questo caso. Si tratta dell'iscrizione ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris*, e non ad un rito ⁽⁴³⁾, il che è diverso dalle manifestazioni

(37) Vedi c. 1465 - CCEO « Qui officium, ministerium vel aliud munus in Ecclesia exercens, cuicumque Ecclesiae sui iuris, etiam Ecclesiae latinae, ascriptus est, quemvis christifidelem contra can. 31 ad transitum ad aliam Ecclesiam sui iuris quomodo cumque inducere praesumpsit, congrua poena puniatur ». Cf. anche I. ZUZK, *La presentazione del Codice Orientale*, in *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990), p. 591-612.

(38) Per qualche autore la vera necessità del passaggio, fuori da quelli già previsti dalla legge per i casi degli sposi e dei figli, si presenta raramente. In questo senso, V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Marriage Law*, Brooklyn-New York 1991, p. 59.

(39) Cf. J.D. FARIS, *Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance*, Brooklyn-New York 1992, p. 169.

(40) *Ibidem*.

(41) Cf. E. MOLANO, *La autonomía de la voluntad privada en el ordenamiento canónico*, Pamplona 1972.

(42) Cf. J. FORNÉS, *El derecho de asociación y el acto jurídico de incorporación a estructuras institucionales*, in *Ius Canonicum* 29 (1989), p. 337-347.

(43) Cf. M. THÉRIAULT, *Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the light of the « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 201-237, p. 208.

dell'autonomia privata che si concretizzano nell'osservare un altro rito ⁽⁴⁴⁾. Con la ascrizione si sceglie più che un rito liturgico, una *gerarchia* e — si badi bene — una *normativa nuova*, alle quali il fedele resterà sottomesso: ha quindi un significato e una portata più profonda che il mero cambio di gerarca, circostanza che accade tante volte, ad esempio, con il semplice cambio di domicilio da parte di un fedele ⁽⁴⁵⁾.

In sintesi, per concludere questo primo approccio, si deve affermare che, mentre la procedura prevista nel c. 112 CIC potrebbe configurarsi come una manifestazione della certezza del Diritto e della sicurezza giuridica, il dispositivo del rescritto della Segreteria di Stato, rispetto dello stesso c. 112 CIC, costituirebbe una norma generante una maggiore apertura riguardo all'autonomia privata dei fedeli.

Quest'ultima affermazione consentirebbe anche di stabilire diversi gradi di autonomia riguardo alla scelta nel passaggio ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris*:

a) Qualsiasi battezzando che abbia compiuto quattordici anni di età può liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un'altra Chiesa rituale *sui iuris*, nel qual caso egli appartiene alla Chiesa che avrà scelto (c. 111 § 2). Lo stesso regime si applica nell'ordinamento orientale, benché ciò sia stato argomento di discussione dottrinale ⁽⁴⁶⁾.

b) Dopo il rescritto della Segreteria di Stato, il battezzato nella Chiesa latina ha la facoltà ⁽⁴⁷⁾ di passare ad un'altra Chiesa rituale *sui*

⁽⁴⁴⁾ Cf. J.D. FARIS, *Membership in an Autonomous Church*, in *Bulletin de Nouvelles de la Société Canadienne de Droit Canonique-Newsletter of the Canadian Canon Law Society*, XVII/2 (dicembre 1991), p. 96.

⁽⁴⁵⁾ Si può essere membro della Chiesa latina e allo stesso tempo stare sotto la giurisdizione del gerarca di un'altra Chiesa rituale *sui iuris*. Cf. M. THÉRIAULT, *Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the light of the « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 201-237, p. 207. Questo autore illustra l'ipotesi predetta con il caso dei latini domiciliati nel territorio delle eparchie italo-albanese di Lungro e Piana, che si trovano sotto la giurisdizione di gerarchi italo-albanesi.

⁽⁴⁶⁾ Cf. c. 588 CCEO. Cf. M. THÉRIAULT, *Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the light of the « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 201-237, p. 208-209. Anche D. SALACHAS, *I fedeli cattolici orientali nella Diocesi di Roma: aspetti canonici e pastorali*, in VICARIATO DI ROMA, *I Cattolici delle Chiese Orientali nel cammino del Sinodo Pastorale di Roma*, Roma 1992, p. 17.

⁽⁴⁷⁾ Per alcuni autori si tratterebbe di un diritto fondamentale quando è in connessione con il matrimonio: J. PRADER, *Il Matrimonio in Oriente e Occidente*, Roma 1992, p. 206.

iuris con il consenso di entrambi i Vescovi, facoltà che prima del rescritto non aveva poiché l'unica formula possibile — fuori dei casi dei cc. 111 e 112 — era il rescritto della Santa Sede.

c) Colui che non è stato battezzato nella Chiesa cattolica, e che vuole essere recepito in essa, nel caso dei non cattolici *orientali*, viene ricevuto nella corrispondente Chiesa rituale *sui iuris* cattolica ⁽⁴⁸⁾. Nel caso dei battezzati non cattolici e non orientali, essi vengono ricevuti nella Chiesa latina ⁽⁴⁹⁾. Per modificare questo regime, cioè perché un non cattolico orientale venga ascritto alla Chiesa latina oppure perché un protestante venga ascritto ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris*, si richiede un rescritto dalla Santa Sede. Potrebbe porsi la questione circa l'applicabilità del disposto nel rescritto della Segreteria di Stato a questa situazione. Tutto sembra indicare, però, che il contenuto del rescritto della Segreteria di Stato non sia da applicare a queste ipotesi, se ci si attiene alla prassi seguita nell'ordinamento cattolico orientale. Non sembra, però, che il non applicare questo regime porti con sé conseguenze riguardo alla validità della ricezione; altrimenti ciò sarebbe stato detto.

3. *Alcuni elementi del regime giuridico del passaggio ad un'altra Chiesa rituale sui iuris.* — Dai dati giuridici tratti dalla cornice normativa offerta dai cc. 111 e 112 CIC, 29-38 CCEO e dal rescritto della Segreteria di Stato, e continuando a servirci dalla luce offerta dalla dottrina canonistica, orientale e latina, si possono ancora delineare altri elementi del regime giuridico di un tale passaggio.

a) *Iniziativa.*

Deve essere lo stesso fedele a chiedere il passaggio, come dispone il rescritto della Segreteria di Stato — « *transitum ad aliam Ec-*

(48) Cf. 35 CCEO. Cf. M. THÉRIAULT, *Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the light of the « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 201-237, p. 215 e J.D. FARIS, *Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance*, Brooklyn-New York 1992, p. 175.

(49) Cf. M. THÉRIAULT, *Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the light of the « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 201-237, p. 217 e J.D. FARIS, *Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance*, Brooklyn-New York 1992, p. 175. Non condivide questa prospettiva V.J. POSPISHL, *Eastern Catholic Marriage Law*, Brooklyn-New York 1991, p. 65.

clesiam ritualem sui iuris sibi petierit Christifidelis Ecclesiae Latinae » — salvo che si tratti dei figli che non abbiano compiuto quattordici anni di età (cfr. c. 112, 3°). La prescrizione del c. 31 CCEO, che vieta di indurre in qualunque modo il fedele cristiano a passare a un'altra Chiesa rituale *sui iuris*, e quella del c. 1465 CCEO, che punisce con una adeguata pena chi così agisce⁽⁵⁰⁾, non sembrano lasciare molto spazio alla richiesta della licenza da parte di chi non sia lo stesso interessato⁽⁵¹⁾.

Benché si adoperi l'espressione *Christifidelis*, sembra che nel caso dei chierici⁽⁵²⁾, come dei religiosi⁽⁵³⁾, e, forse, anche dei candidati agli ordini o alla vita religiosa⁽⁵⁴⁾, debba intervenire la Santa Sede qualora si continui ad applicare la prassi finora seguita nell'ordinamento orientale.

Le persone giuridiche non sono *Christifideles*, sono soggette ad un diverso regime giuridico. Il n. 6 del Decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* consiglia che gli istituti religiosi latini fondino case di rito orientale, ma ciò non toglie che si debba ricorrere alla Santa Sede.

b) *La competenza territoriale.*

La questione del territorio riguarda il tema trattato, dal momento che, perché possa operare la nuova normativa, il fedele cristiano deve chiedere il passaggio ad una Chiesa rituale *sui iuris* che abbia i suoi limiti geografici entro la stessa circoscrizione alla quale appartie-

⁽⁵⁰⁾ Cf. I. ZUZEK, *La presentazione del Codice Orientale*, in *Monitor Ecclesiasticus* (1990), p. 591-612, p. 607.

⁽⁵¹⁾ Eccezione alla regola del c. 61 CIC, « Nisi aliud constet, rescriptum impetrari potest pro alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis ».

⁽⁵²⁾ Cf. cc. 365 e 36 CCEO. Anche, V.J. POSPISHIL-J.D. FARIS, *The New Latin Code of Canon Law and Eastern Catholics*, Brooklyn-New York 1984, p. 24.

⁽⁵³⁾ Cf. cc. 432 e 487 CCEO. Bisogna anche tener conto del consiglio dato dal n. 6 del Decreto *Orientalium Ecclesiarum*: « Religionibus vero et associationibus latini ritus, quae in regionibus orientalibus vel inter fideles orientales operam praestant, enixe commendatur, ut, ad maiorem apostolatus efficaciam, domos aut etiam provincias orientalis ritus, quantum fieri potest, constituent ». Cf. D. SALACHAS, *I fedeli cattolici orientali nella Diocesi di Roma: aspetti canonici e pastorali* in VICARIATO DI ROMA, *I Cattolici delle Chiese Orientali nel cammino del Sinodo Pastorale di Roma*, Roma 1992, p. 17.

⁽⁵⁴⁾ Cf. V.J. POSPISHIL-J.D. FARIS, *The New Latin Code of Canon Law and Eastern Catholics*, Brooklyn-New York 1984, p. 25.

ne per domicilio. Nel caso che non si trovino nello stesso territorio, dovrebbe intervenire la Sede Apostolica oppure il Legato Pontificio, se ha ricevuto questa facoltà ⁽⁵⁵⁾.

Non sembra che il diverso modo di richiamarsi alla circostanza territoriale da parte del rescritto della Segreteria di Stato e del CCEO ⁽⁵⁶⁾ comporti una differenza nel contenuto: quello che si richiede è che entrambi i Vescovi siano competenti per lo stesso territorio (sia questo nazione, regione socio-culturale, ecc).

c) *La necessità di scrittura degli atti.*

Entrambi i Vescovi devono dare il loro consenso per iscritto: benché la procedura normale ⁽⁵⁷⁾ sia di chiedere il consenso prima al Vescovo *a quo* e poi al Vescovo *ad quem*, non va esclusa la possibilità che il passaggio sia chiesto in prima istanza al Vescovo *ad quem* ⁽⁵⁸⁾.

Si potrebbe pensare all'ipotesi in cui in una diocesi sia così generalizzato il passaggio ad una Chiesa rituale *sui iuris* con Eparchia nello stesso territorio che i Vescovi, consentendo per iscritto mediante una norma generale permettano in modo quasi automatico il transito da una struttura gerarchica all'altra ogniqualvolta un fedele lo chieda — « quoties transitum ad aliam Ecclesiam ritualem sui iuris sibi petierit » —. Ma come si è visto sopra, sembra che lo spirito della normativa, allo scopo di tutelare l'interesse generale, preveda piuttosto un controllo amministrativo ⁽⁵⁹⁾ ogni volta che si produce la richiesta di passaggio, per poter meglio armonizzare il bene del singolo con la *salus animarum*.

⁽⁵⁵⁾ Cf. J.D. FARIS, *Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance*, Brooklyn-New York 1992, nt 13. e V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Marriage Law*, Brooklyn-New York 1991, p. 59. Anche M. THÉRIAULT, *Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the light of the « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 201-237, p. 211.

⁽⁵⁶⁾ Vedi c. 32 CCEO, che usa l'espressione « quae in eodem territorio propriam eparchiam habet », mentre invece il testo del rescritto della Segreteria di Stato si esprime in maniera diversa: « quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet ».

⁽⁵⁷⁾ Cf. M. THÉRIAULT, *Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the light of the « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 201-237, p. 210.

⁽⁵⁸⁾ Cf. N. RACHFORD, *Procedure for the Transfer between Sui Iuris Churches*, in *Canon Law Society of America Newsletter*, giugno 1993, p. 4.

⁽⁵⁹⁾ Cf. F. RUIZ UGALDE, *Controles administrativos preventivos y sucesivos en el CIC 83*, in *Excerpta e dissertationibus in Iure Canonico*, p. 115-187.

d) *La validità del passaggio.*

Non è chiaro per la dottrina se la licenza della Santa Sede o i consensi scritti di entrambi i Vescovi giovino alla validità del passaggio⁽⁶⁰⁾. La portata della congiunzione *dummodo*⁽⁶¹⁾ potrebbe però indicare che, venuto meno l'uno o l'altro di questi documenti, non verrà operato il passaggio, trovandosi dinanzi ad una situazione come quella descritta al c. 112 § 2⁽⁶²⁾.

IV. *Conclusione.*

Come considerazione conclusiva si può affermare che attraverso questo atto pontificio si opera un aggiornamento di una disposizione del CIC rispetto ad un passo parallelo del CCEO più ampio riguardo la capacità di agire dei fedeli. Aggiungerei che si dimostra, ancora una volta, l'esistenza « dell'unico Corpus Iuris Canonici » — secondo le parole del Romano Pontefice Giovanni Paolo II⁽⁶³⁾ —, conseguenza dell'unità sostanziale dell'ordinamento della Chiesa⁽⁶⁴⁾.

JAVIER CANOSA

⁽⁶⁰⁾ Cf. D. SALACHAS, *Istituzioni di Diritto canonico delle Chiese Cattoliche*, Bologna 1993, p. 84.

⁽⁶¹⁾ Vedi c. 39 CIC: « Condiciones in actu administrativo tunc tantum ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas » si, nisi, dummodo « exprimuntur ». Questa congiunzione non è contemplata nel c. 32 del CCEO.

⁽⁶²⁾ « § 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae ».

⁽⁶³⁾ Vedi GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, 25 ottobre 1990, in AAS 83 (1991), p. 490, dove il Romano Pontefice si riferisce al CCEO, al CIC e alla *Pastor Bonus* come parti basilari dell'unico ordinamento giuridico della Chiesa.

⁽⁶⁴⁾ Cf. P. GEFAELL, *La presentazione del codice orientale*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 344-355, p. 355.

